



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-01410 DEL SEN. SCALFAROTTO (res. n. 218 del 11 settembre 2024)

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto l'interrogante torna sulla vicenda giudiziaria che ha visto protagonista Stefano Esposito, senatore della Repubblica durante la XVII Legislatura, osservando che nonostante la nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 227 del 2023 – intervenuta per dirimere il conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, sollevato dalla Giunta del Senato nei confronti dell'Autorità Giudiziaria procedente – le conversazioni telefoniche portate a sostegno delle accuse mosse nei confronti dell'ex senatore, ritenute illegittime in quanto violative dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, non soltanto non sarebbero state ancora distrutte ma sarebbero state persino utilizzate come fonti di prova per richiedere il rinvio a giudizio nei confronti di altri soggetti e nell'ambito di un diverso procedimento penale.

Il senatore interrogante chiede, pertanto, quali provvedimenti si intenda adottare per garantire il pieno rispetto della sentenza della Corte Costituzionale e se si ritenga opportuno attivare i poteri ispettivi *“per accertare eventuali responsabilità disciplinari o penali connesse alla mancata distruzione delle intercettazioni e al loro utilizzo in altri procedimenti”*.

Preliminarmente, appare opportuno osservare che, con la citata sentenza n. 227 del 2023, la Corte Costituzionale, resolvendo il predetto conflitto di attribuzione, ha annullato, limitatamente alla posizione del senatore Esposito, la richiesta di rinvio a

giudizio ed il conseguente decreto che dispone il giudizio, dichiarando che non spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Torino, al Giudice per le indagini preliminari e al Giudice dell'udienza preliminare presso il medesimo Tribunale, in assenza della prescritta autorizzazione della Camera di appartenenza, disporre, effettuare ed utilizzare intercettazioni rivolte nei confronti di un terzo imputato ma, in realtà, univocamente preordinate ad accedere alla sfera di comunicazione del parlamentare.

Ciò posto, per rispondere ai quesiti posti dall'interrogante, il Ministero si è prontamente attivato al fine di compiere gli opportuni accertamenti, acquisendo dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, opportunamente interpellata, una dettagliata relazione che, per completezza di esposizione, di seguito si riporta.

“[...] le conversazioni telefoniche in oggetto erano state effettuate nell'ambito del procedimento RGNR 24047/15, per la precisione nell'ambito di quattro procedimenti poi riuniti a quest'ultimo procedimento.

In relazione al procedimento citato, il Pubblico Ministero dr. Colace, unico titolare del p.p. 24047/15, aveva emesso avviso di conclusione delle indagini preliminari in data 9.10.2020 e richiesta il rinvio a giudizio in data 29.7.2021, mentre il GUP presso il Tribunale di Torino in data 1.3.2022 emetteva il decreto che dispone il giudizio per l'udienza avanti al Tribunale di Torino in composizione collegiale del 19.7.2022.

Nel corso delle questioni preliminari al dibattimento avanti al Tribunale di Torino, le difese sollevavano questione di competenza per territorio risolta dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 40715/23 depositata in data 5.10.2023 con la quale si stabiliva che per le ipotesi di reato riguardanti l'ex Senatore Esposito -e alcune altre a questa connesse- la competenza apparteneva al Tribunale di Roma.

In data 27.10.2023 il Tribunale di Torino, in ossequio alla sentenza, stralciava (unitamente ad alcune altre) la posizione dell'ex Sen Esposito e trasmetteva gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ove i relativi atti pervenivano in data 21.11.2023.

In data 28.12.2023 (e quindi mentre il fascicolo era nella disponibilità della Procura di Roma) la Corte costituzionale si pronunciava sulle intercettazioni relative alla posizione dell'ex Sen. Esposito.

In data 6.5.2024 la Procura di Roma richiedeva l'archiviazione della posizione dell'ex Senatore Esposito.

In data 6.9.2024, la Procura della Repubblica di Roma ritrasmetteva il procedimento [...] per le posizioni di altri imputati essendo venute meno le ragioni di connessione con il reato che radicava la competenza in Roma.

Si apprendeva così dalla lettura del fascicolo che la Procura della Repubblica di Roma, anche se a conoscenza della sentenza della Corte Costituzionale [...], non aveva provveduto a chiedere al Giudice la distruzione delle conversazioni telefoniche riguardanti l'ex Sen Esposito.

Pertanto all'udienza dibattimentale del 13.9.2024 nell'ambito del proc. RGNR n. 24047/15, il PM faceva istanza al Tribunale di Torino di provvedere alla distruzione e il Tribunale la disponeva con ordinanza letta e depositata in udienza [...].

Non risponde al vero, poi, che le conversazioni in esame siano state utilizzate e depositate come fonti di prova in altro procedimento.

Si precisa infatti che dal procedimento RGNR 24047/15 veniva generato in data 5.10.2020 per separazione il proc. 18325/20, coassegnato al dr. Caspani solo dal luglio 2022.

In data 1.12.2023 veniva emesso nell'ambito di tale ultimo procedimento l'avviso di conclusione delle indagini con deposito, pertanto, degli atti agli indagati ed alle difese, in data antecedente alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 227/23 depositata [...] in data 28.12.2023.

Allegato all'avviso di conclusione delle indagini veniva altresì depositato ex art. 415 bis comma 2 bis c.p.p. l'elenco delle conversazioni ritenute rilevanti NON contenente però alcuna delle conversazioni telefoniche che hanno visto come interlocutore l'ex Sen. Esposito. Occorre segnalare che alcune delle conversazioni indicate come rilevanti nel procedimento RGNR 18325/20, essendo questo come già

detto stralcio del proc. RGNR 24047/15, venivano tratte dal RIT all'interno dei quali erano altresì contenute alcune delle conversazioni oggetto della pronuncia della Corte Costituzionale ma intervenivano tra soggetti diversi dall'ex senatore Esposito.

La richiesta di rinvio a giudizio emessa in data 7.6.2024 NON indica tra le fonti di prova neppure una delle conversazioni telefoniche dell'ex Sen. Esposito in quanto limita la rilevanza alle conversazioni contenute nell'elenco allegato all'avviso di conclusione delle indagini ove, si ripete, NON compariva nessuna delle telefonate dell'ex Sen. Esposito.”.

In conclusione, i magistrati di Torino, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, appena il fascicolo è tornato nella propria disponibilità, hanno richiesto e provveduto alla distruzione delle conversazioni su cui si era pronunciata la Corte Costituzionale, né, per come chiarito, hanno impropriamente utilizzato alcuna delle conversazioni telefoniche che hanno visto come interlocutore l'ex Sen. Esposito.

Pertanto, alla luce degli elementi raccolti, allo stato, non si ravvisano margini per iniziative di carattere disciplinare.

Quanto poi alle iniziative per assicurare il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini e delle prerogative del Parlamento in situazioni analoghe o comunque simili a quella che ha coinvolto l'ex senatore Esposito, il Governo sin dal suo insediamento ha dimostrato con azioni concrete il suo forte impegno sul fronte della tutela della *privacy*, tanto delle persone sottoposte alle indagini quanto dei cittadini estranei ai temi d'indagine.

Numerose sono state, infatti, le misure messe in campo per garantire la piena attuazione dei principi costituzionali della libertà e della riservatezza delle comunicazioni.

In particolare, con la Legge n. 137 del 2023, sono stati posti rigorosi limiti all'attività di trascrizione e perciò di documentazione dell'attività captativa, proprio in considerazione della rilevanza del contenuto delle intercettazioni. Nel verbale è ora consentita, dunque, soltanto la trascrizione del contenuto delle intercettazioni rilevanti

per le indagini, anche a favore dell'indagato, ed è vietata la trascrizione del contenuto non rilevante, neppure sommariamente.

Ancora, con la Legge n. 114 del 2024, cd. “legge Nordio”, è stata consolidata e potenziata la vigilanza preventiva da parte del pubblico ministero e dei giudici dell'udienza stralcio, adottando misure rilevanti tra le quali ci si limita a ricordare quelle di seguito indicate:

- si è intervenuti sulla disciplina della pubblicazione del contenuto delle intercettazioni ampliando il divieto di pubblicazione di cui all'articolo 114 c.p.p.: la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni è consentita solo se quest'ultimo è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento. Sul punto, si segnala, inoltre, che la legge di delegazione europea 2022-2023 (legge n. 15 del 2024), all'articolo 4, per l'integrale e compiuto adeguamento alla direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza, reca delega al Governo a modificare l'articolo 114 c.p.p., prevedendo il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare;
- si è intervenuti sull'art. 116 c.p.p., escludendo il rilascio di copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori;
- è stato modificato l'art. 268 c.p.p., introducendo il divieto di riportare nei verbali di trascrizione delle intercettazioni espressioni che consentano di identificare soggetti diversi dalle parti, nonché l'obbligo per il P.M. di stralciare dai cd. brogliacci espressioni lesive della reputazione o riguardanti dati sensibili di soggetti diversi dalle parti. Con riferimento all'articolo 268 c.p.p., si ricorda che esso è stato oggetto di un ulteriore intervento modificativo con la legge 9 ottobre 2023, n. 137, con cui è stata limitata la trascrizione nel verbale soltanto al contenuto delle intercettazioni, rilevante per le indagini, anche a favore dell'indagato, e vietata la trascrizione del contenuto non rilevante neppure sommariamente;

- è stato modificato, altresì, l'art. 291 c.p.p., con l'introduzione del divieto di inserire nella richiesta cautelare dati personali dei terzi estranei alle indagini, salvo che siano indispensabili; identica modifica viene prevista per l'art. 292, comma 2-*quater*, c.p.p. con riferimento al contenuto dell'ordinanza del giudice.

Per effetto, dunque, di tali significative innovazioni, abbiamo pienamente responsabilizzato l'autorità giudiziaria, sia requirente che giudicante, approntando in sede processuale un sistema di tutele efficace e completo.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)